

Approvato dalla Giunta Provinciale con atto deliberativo n. 11 del 29 gennaio 2010

CALENDARIO PISCATORIO PROVINCIALE ANNO 2010

Classificazione delle acque interne

- Ai sensi dell'art.20, comma 1, della L.R. n.11/03 *“le acque interne sono suddivise nelle seguenti categorie, al solo fine dell'uso dei mezzi e sistemi di pesca consentiti e dei ripopolamenti:*
 - a) **categoria A:** acque di notevole pregio ittiofaunistico prevalentemente popolate da salmonidi;
 - b) **categoria B:** acque intermedie a popolazione mista;
 - c) **categoria C:** acque popolate da ciprinidi.
- Nella Provincia di Fermo le acque sono classificate, secondo le indicazioni della Carta Ittica Provinciale, come di seguito indicato:

Corsi d'acqua principali:

FIUME TENNA

Cat. A: dalle sorgenti al ponte sulla SP 239 Fermana-Faleriense (ex SS 210) in località Amandola – ponte “S.Maria”. **Nelle acque ricadenti in Zona Parco 1** la pesca è vietata.

Cat. B: dal ponte sulla SP 239 Fermana-Faleriense (ex SS 210) in località Amandola - ponte “S.Maria” alla località Molino di Smerillo

Cat. C: dalla località Molino di Smerillo alla foce

FIUME ASO

Acque di cat. C : acque ricadenti nel territorio della Provincia di Fermo fino alla foce

Corsi d'acqua secondari:

Torrente Lera, Cossudro, Ambro,: Cat. A

Torrente Vetemastro, Fosso Ete Vivo: Cat. C

Acque di categoria “A” e “B”

- Le acque di cat. A e B sono sottoposte a regime di pesca controllata con limitazione dei capi catturabili.
- Per ogni giornata di pesca ciascun pescatore non può catturare più di cinque salmonidi.
- Nelle acque di cat. A una volta raggiunto il limite massimo di salmonidi prelevati e trattenuti nella giornata, è fatto obbligo al pescatore, di cessare qualsiasi attività di pesca.
- Nelle acque di cat. A è vietata ogni forma di pesca, di qualsiasi specie ittica, dopo la chiusura della pesca alla trota.
- Nelle acque di cat. A è istituito il riposo biologico nei giorni di martedì e venerdì per l'intera stagione di pesca.

- La pesca può essere esercitata soltanto con una canna, con o senza mulinello, con la lenza armata con un solo amo.
- E' consentita la pesca al lancio con esca artificiale, con moschera o camolera, con massimo di tre ami.
- Nell'esercizio della pesca nelle acque di cat. A e B sono proibiti l'uso e la detenzione della larva di mosca cartaria (bigattino), di uova di salmone e l'uso di pesce vivo.
- E' vietata ogni forma di pasturazione.

Acque di categoria "C"

- Nelle acque di cat. C la pesca può essere esercitata con:
 - a. un massimo di due canne, con o senza mulinello, collocate entro uno spazio di metri cinque, con lenza armata con un solo amo;
 - b. una mazzangola o "mazzacchera" con o senza amo, per la esclusiva cattura dell'anguilla.
- Nelle acque di categoria C ai soli fini della cattura dell'anguilla e della pratica del carp-fishing, è consentita la pesca notturna. Il carp fishing dovrà essere praticato con un massimo di due canne, ognuna armata con un solo amo, applicando la sola tecnica del hair-rig, con obbligo dell'uso del materassino di slamatura, rilascio immediato del pescato (no-kill) e utilizzo, quali esche, unicamente di boiler, pellets e granaglie. E' vietato l'uso della bilancia.
- E' consentita la pesca al lancio con esca artificiale con un massimo di due ancorette, con moschera o camolera, con un massimo di tre ami.
- Nelle acque di cat. C, ferme restando le eccezioni appresso indicate, sono consentite tutte le esche naturali ed artificiali, vive o morte, nonché qualsiasi pasturazione.
- L'uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliare per il recupero del pesce allamato.
- E' consentito, l'uso della bilancia, avente per lato della rete una misura massima di mt.1,50 montata su asta di manovra con il lato delle maglie di almeno 10 mm, fermo restando il divieto di esercitare tale tipo di pesca dal 1° maggio al 30 settembre.

Misure consentite

- E' consentita la cattura di esemplari delle seguenti specie ittiche aventi lunghezza superiore a quelle appresso indicate:

Trota	cm 22
Trota "lacustre"	cm 30
Coregone	cm 30
Luccio	cm 40
Barbo	cm 20
Cavedano	cm 18
Carpa	cm 40 (misura minima)

cm 65/kg 8 (misura massima) ¹ ²

Tinca	cm 30
Persico trota	cm 25
Persico reale	cm 18
Anguilla	cm 30
Cefalo	cm 20
Cheppia	cm 25

- Le misure di cui sopra vanno rilevate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale. Il pesce catturato di misura inferiore a quella consentita deve essere immediatamente liberato vivo e senza arrecargli danno. Qualora la slamaturo possa compromettere la sopravvivenza, il pescatore deve provvedere a recidere la lenza.

Periodi di pesca e relative modalità

- In tutte le acque della Provincia l'esercizio della pesca è consentito da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto.
- La pesca delle seguenti specie ittiche è **consentita** nei periodi appresso indicati:

- Trote di tutte le varietà da domenica **28 febbraio 2010** ad un'ora dopo il tramonto di domenica **3 Ottobre 2010**.

- La pesca delle seguenti specie ittiche è **vietata** nei periodi appresso indicati:

Coregone	15 dicembre	15 gennaio
Luccio	15 febbraio	15 marzo
Carpa, Tinca	1° giugno	30 giugno
Persico trota	1° maggio	15 giugno
Persico reale	1° marzo	30 aprile
Cheppia	15 maggio	15 giugno

In tutte le acque della Provincia l'esercizio della pesca è consentito da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto ed i capi di salmonidi catturabili giornalmente non può essere superiore a 5 (cinque).

Nelle acque di categoria "A", una volta raggiunto il limite massimo di salmonidi prelevati e trattenuti nella giornata, è fatto obbligo al pescatore, di cessare qualsiasi attività di pesca.

Nelle acque di categoria "A", è vietata ogni forma di pesca, di qualsiasi specie ittica, dopo la chiusura della pesca alla trota.

Nelle acque di categoria "B", dopo la chiusura della pesca alla trota, non è più consentita la pesca alle altre specie ittiche.

¹ ad esclusione delle zone no-kill con l'obbligo di rilascio immediato del pesce.

² ai sensi degli art. nn. 4 e 6 del regolamento provinciale per la pesca nelle acque interne con obbligo di reimmissione in acqua del pescato vivo

È da intendersi in attitudine di pesca il soggetto che, raggiunto il luogo ove praticare l'attività, venga a trovarsi con la canna armata ad una distanza, dal corso d'acqua o dal bacino, dalla quale possa in concreto esercitare la pesca.

- In tutte le acque della Provincia non è consentito esercitare la pesca collocandosi sopra i ponti, viadotti e passerelle comunque realizzati, nonché sopra le opere di sbarramento totale o parziale del corso d'acqua; non è altresì consentito esercitare la pesca da una distanza inferiore ai 40 metri, a monte e a valle, dalle strutture idonee a consentire la risalita ed il libero spostamento delle specie ittiche e dalle dighe munite di dispositivi atti a far defluire immediatamente a valle con esclusione di semplici traverse a stramazzo.

Posto di pesca

Il posto di pesca spetta al primo occupante.

Nelle acque di categoria A e B è fatto divieto di accedere al posto di pesca e alle immediate adiacenze fino ad un'ora prima della levata del sole.

Il primo occupante in esercizio di pesca ha il diritto che i pescatori sopraggiunti si pongano ad una distanza di almeno cinque metri in linea d'aria a monte, a valle, sul fronte e a tergo.

Tesserino di pesca

Chi esercita la pesca nelle acque di categoria A e B, oltre alla licenza di cui all'articolo 21, della L.R.11/03, deve essere in possesso del tesserino, previsto dall'art. 25 della medesima legge, valido per l'intero territorio regionale su cui annotare in modo indelebile la giornata di pesca, l'ambito fluviale oggetto di pesca e, subito dopo ogni prelievo, i capi di salmonidi catturati.

Nel tesserino di pesca sono codificati gli ambiti fluviali oggetto di prelievo ittico. L'indicazione dell'ambito di pesca è richiesto ai fini della identificazione e quantificazione dei prelievi ittici per la conseguente programmazione degli interventi di ripopolamento.

Il tesserino di pesca viene consegnato dietro pagamento della somma di €5,00 in favore della Provincia quale rimborso spese per il rilascio dello stesso, sul c/c **1631318 intestato alla Provincia di Fermo** - Servizio Vigilanza e Polizia Provinciale – Protezione della Natura – Flora e Fauna.

Si rammenta che ai sensi del comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 11/2003 la mancata riconsegna del tesserino entro il termine di cui all'articolo 25, comma 3, comporta l'esclusione dal rilascio del tesserino medesimo per la stagione piscatoria successiva.

Campi temporanei di gara per lo svolgimento di attività agonistiche:

Al fine di consentire per l'anno 2010 lo svolgimento delle attività agonistiche di pesca sportiva sono individuati i seguenti tratti di corsi d'acqua e bacini lacustri in cui impiantare campi temporanei di gara:

Tratti di cat. B:

Fiume Tenna: dal Ponte sulla SP 239 Fermano – Faleriense (ex SS210) in località Amandola al Ponte di Friano;

Acque di cat. C

Bacino di Ponte Nina: Sponda del lago ricadente nel Comune di Campofilone (FM);

Zone a vocazione riproduttiva

- **Attualmente nessuna**

Zone di pesca con obbligo di reimmissione in acqua del pescato vivo

E' consentita esclusivamente la pesca con sistema "NO KILL" nelle modalità stabilite dal Regolamento per la pesca con il sistema "No-Kill" approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale di Ascoli Piceno n. 70 del 13.6.2006 (in vigore per effetto della Delibera di Giunta Provinciale della Provincia di Ascoli Piceno n.17 del 22 gennaio 2009 ad oggetto "Attuazione della legge 147/04 - Indirizzi organizzativo-gestionali generali e disposizioni finali e transitorie") e nei periodi consentiti nel seguente calendario, nei seguenti siti:

- **Fiume Tenna** - acque di cat. B: "dalla località **Gola rocciosa**" fino alla località "**Acqua Gallo**" in Comune di Montefortino **esclusivamente con la tecnica "a mosca"** e dalla località "**Acqua Gallo** in Comune di Montefortino fino alla cascata "**di Cappelletti**" in Comune di Amandola" con tecniche di "**mosca e spinning**";
- **Bacino "Rio Canale"** (Ponte Nina) sponda ricadente in Comune di Campofilone acque di cat. "C" – "pesca con esche naturali", e con tecniche "a mosca" e "spinning";

Pesca nella zona "No-Kill" del fiume Tenna:

Chi intende esercitare la pesca nel tratto No-Kill del fiume Tenna sopra specificato, oltre alla licenza di pesca e al tesserino regionale, deve essere in possesso dell'apposito permesso segnacatture rilasciato dal Servizio "Vigilanza e Polizia Provinciale – Protezione della Natura – Flora e Fauna" della Provincia di Fermo reperibile presso lo sportello al pubblico di V.le Trento 196 o presso il circondario di Amandola previa presentazione della ricevuta di versamento di importo relativo al permesso prescelto.

I permessi segnacatture disponibili sono:

- **permesso segnacatture stagionale:** Versamento postale a titolo di rimborso per diritti di segreteria di €35,00 su C.C. **1631318** intestato alla Provincia di Fermo, Viale Trento 113 FERMO 63023 – causale: Permesso stagionale no kill fiume Tenna 2010.

- **permesso segnacatture giornaliero:** Versamento postale a titolo di rimborso per diritti di segreteria di €8,00 su C.C. **1631318** intestato alla Provincia di Fermo, Viale Trento 113 FERMO 63023 – causale: Permesso giornaliero no kill fiume Tenna 2010.

Nella zona No-Kill, le catture devono essere obbligatoriamente annotate con penna indelebile negli appositi spazi "segnacatture" del permesso di pesca che va riconsegnato entro il mese di Novembre.

Nella zona No-Kill del fiume Tenna, al fine di una maggiore tutela dell'ittiofauna, viene confermata per l'anno 2010 una limitazione della pressione di pesca che prevede l'accesso al fiume di massimo 7 (sette) pescatori al giorno previa prenotazione del posto ed il possesso dell'apposito permesso segnacatture giornaliero o stagionale No Kill valido solo per questo tratto fluviale.

È assolutamente vietato accedere all'area senza il previsto permesso di pesca e senza avere prenotato la propria giornata sia per i possessori del permesso giornaliero che per i possessori del permesso stagionale.

I minori di anni 16, muniti di licenza di pesca, sono esentati dal pagamento del permesso e possono accedere alla riserva solo con la prenotazione del posto.

La prenotazione del posto deve essere effettuata telefonicamente all'apposito numero telefonico UNPeM **340.6035130** tutti i giorni dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 17. È obbligatorio disdire la prenotazione del posto in caso di impossibilità ad effettuare la pesca nel giorno prescelto. Nel caso di mancata disdetta per tre volte in tutta la durata della presente stagione di pesca, al pescatore sarà interdetto l'accesso fino alla fine della stagione piscatoria in corso.

Divieti e Limitazioni

E' VIETATO:

- esercitare la pesca al gambero;
- esercitare la pesca allo scazzone (cottus gobio)
- abbandonare esche, pasture, pesci e altro materiale lungo la sponda, sui greti ed in genere nell'alveo dei corsi d'acqua e di bacini;
- esercitare la pesca al granchio;
- reimmettere in acqua il pesce siluro;
- gettare e depositare nei luoghi di cui all'alinea precedente rifiuti di qualsiasi natura e provenienza o immettere nelle acque specie ittiche non autoctone così come previsto dall'articolo 18;
- esercitare la pesca senza licenza, con licenza scaduta e senza il tesserino di cui all'articolo 25, comma 2, ove lo stesso sia necessario;
- esercitare la pesca nelle zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva;
- esercitare la pesca nelle zone di protezione;
- esercitare la pesca prosciugando o deviando corsi d'acqua e bacini, ovvero ingombrandoli con opere quali muri, ammassi di pietre, dighe, terrapieni, arginelli, chiuse o simili, o smuovendo il fondo delle acque;
- esercitare la pesca nei tratti dei corsi d'acqua e nei bacini posti in secca totale o parziale, per l'intera durata di questa;
- esercitare la pesca con attrezzi non consentiti, con materiali esplosivi, con l'impiego della corrente elettrica, ovvero immettendo nelle acque materiale atto ad intorpidire o uccidere la fauna ittica o altri animali acquatici; è altresì vietato raccogliere fauna ittica o altri animali acquatici intorpiditi o uccisi con l'uso di tali sistemi;
- esercitare la pesca con le mani, la pesca strappo, la pesca subacquea, la pesca e la pasturazione con sangue, ovvero con sostanze contenenti sangue;
- reimmettere pesce morto nei corsi d'acqua e bacini al termine delle attività agonistiche.

Per quanto non previsto dal presente calendario piscatorio si applicano le norme di cui alla L.R. 3 giugno 2003, n. 11.

SANZIONI

Il contravventore alle disposizioni contenute nel presente atto è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 29 della L.R. 3 giugno 2003, n. 11.